



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 054

del 09/02/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE CHIRICO DOMENICO DA PARTE DEL COMUNE DI RUTINO(SA)

L'anno duemilaventitre il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 13,20 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione il V. Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

Proponente: il Sindaco

OGGETTO: autorizzazione all'utilizzo del dipendente Chirico Domenico da parte del Comune di Rutino(SA)

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Rutino (SA) ha richiesto, con nota prot. n. 2093 del 18/01/2023, l'utilizzo del dipendente del Comune di Agropoli Chirico Domenico, Agente di Polizia Municipale cat. C/C2, per 18 ore settimanali ai sensi dell'art.14 ccnl 22 gennaio 2004 e/o in orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro, il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro

stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di: a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Considerato altresì che:

- in base agli articoli 53, 54 e 55 del CCNL 21/05/2018 è possibile l'incremento dell'ampiezza percentuale di un rapporto di lavoro costituito a part time, a condizione, innanzitutto, che vi sia l'accordo del dipendente;
- dal punto di vista della capacità assunzionale invece si ritiene, per giurisprudenza sufficientemente consolidata presso la Corte dei conti, che il semplice incremento orario di un rapporto di lavoro a part time, senza il raggiungimento della consistenza di un rapporto a tempo pieno, non configuri una nuova assunzione, e non debba pertanto essere accompagnato dall'utilizzo di facoltà assunzionale;
- in ogni caso, in ipotesi di incremento della percentuale di part time in via temporanea - con "rientro" del dipendente alla quota originaria decorso il periodo - sicuramente non concretizza un utilizzo di facoltà assunzionali, giacché è una scelta a tempo determinato;
- l'art. 70, comma 12 del D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che in tutti i casi nei quali gli enti sono tenuti ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale da parte di pubbliche amministrazioni, queste rimborsano all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;

Dato atto che il dipendente ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento di lavoro aggiuntivo per n. 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e di n. 2 settimanali ai sensi dell'art.14 ccnl 22 gennaio 2004, per un totale di n. 14 ore settimanali da prestare presso il Comune di Rutino;

Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto in apposita convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) **Di procedere** all'incremento temporaneo dell'orario settimanale di due ore settimanali, del dipendente a tempo indeterminato e parziale Chirico Domenico, con decorrenza immediata e fino al 31/12/2023, e comunque non oltre il tempo di utilizzo del Comune di Rutino;
- 3) **Di autorizzare**, ai sensi dell'art.14 ccnl 22 gennaio 2004, l'utilizzo a favore del Comune di Rutino (SA) per 2 ore settimanali del dipendente a tempo

indeterminato Chirico Domenico, cat. C Agente di Polizia Municipale, posizione economica C2, fino al 31 dicembre 2023, eventualmente prorogabile, e comunque non oltre il tempo di utilizzo del Comune di Rutino, con decorrenza dalla dal 09/02/2023;

- 4) **Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, l'utilizzo a favore del Comune di Rutino (SA) per 12 ore settimanali del dipendente a tempo indeterminato Chirico Domenico, cat. C Agente di Polizia Municipale, posizione economica C2, fino al 31 dicembre 2023, eventualmente prorogabile, con decorrenza dalla data dal 09/02/2023;
- 5) **Di approvare** apposito schema di convenzione depositato agli atti dell'ufficio;
- 6) **Di autorizzare** il Responsabile del servizio personale a sottoscrivere la predetta convenzione ed ogni altro atto necessario a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 7) **Di dare atto** che gli oneri economici per la retribuzione del personale sono a completo carico dell'Ente richiedente;
- 8) **Di dichiarare** all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Agropoli,

Il Sindaco
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio Risorse Umane, a norma degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Agropoli,

Il Responsabile del servizio Risorse Umane
f.to Dott. Giuseppe La Porta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Agropoli,

il Responsabile del servizio di Ragioneria
f.to dott. Valeriano Giffoni

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario , in ordine alla regolarità contabile , ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to d.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott . Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 14.02.23

IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 14.02.23

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo